

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 18/02/2026

FATTO

In relazione ad un contratto di mutuo stipulato con l'Intermediario in data 10.07.2008, i ricorrenti rappresentano di essere venuti a conoscenza del recesso operato dall'intermediario e della decadenza dal beneficio del termine solo a seguito di notificazione di atto di precetto intimante il pagamento dell'intero importo non ancora corrisposto. Deducono di aver inviato all'Intermediario la prova del pagamento delle rate scadute, *"eccezion fatta per il periodo aprile/maggio 2022"* e di aver versato un ulteriore importo di € 2.500,00 a saldo delle rate a quella data scadute. Lamentano la successiva notifica dell'atto di pignoramento immobiliare e la successiva pendenza della esecuzione dinanzi il Tribunale di Taranto, la segnalazione presso CRIF/CAI/CR sin dal mese di Luglio 2022 e, infine, di aver estinto il rapporto con l'intermediario ricorrendo alla erogazione di un mutuo, per loro maggiormente oneroso, da parte di altro Istituto Bancario.

Chiedono, quindi, la condanna dell'Intermediario al risarcimento del danno conseguente, danno quantificato in complessivi € 75.000,00.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, contesta quanto sostenuto dai ricorrenti deducendo che in pendenza dell'ammortamento delle rate del mutuo erogato ai ricorrenti, questi già dall'anno 2020 hanno corrisposto con sensibile ritardo le rate previste e via via scadute, tanto che, ricorrendo le condizioni di cui all'art.40 TUB, già con nota r.a.r. del 28.07.2022 ha intimato il pagamento dell'intero residuo finanziamento, previa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Contesta le richieste risarcitorie e conclude per il rigetto di ogni domanda svolta dai ricorrenti.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la sussistenza delle condizioni legittimanti il recesso da parte dell'Intermediario da un rapporto di mutuo e, conseguentemente, la declaratoria di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine.

L'art.40, co.2, TUB stabilisce espressamente che *“La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”*.

Nel caso di specie, l'Intermediario ha documentalmente provato – e i ricorrenti non offrono una diversa ricostruzione a confutazione – che i ricorrenti, a far data dalla rata scaduta il 30.06.2020 hanno provveduto al pagamento delle rate in più soluzioni e con un ritardo sempre superiore a 30 giorni, così realizzando quella condizione stabilita dall'art.40 citato che legittima la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'Intermediario.

Da qui la legittimità del comportamento dell'Intermediario che, con nota del 28.07.2022, ha dichiarato i ricorrenti *“decaduti dal beneficio del termine ex art.1186 c.c.”* così richiedendo *“il pagamento del suddetto capitale a scadere”*.

I ricorrenti in sede di repliche hanno contestato la riferibilità dell'avviso postale di ricevimento (recante la sottoscrizione – non contestata - per ricevuta) alla nota del 28.07.2022 sopra richiamata, senza tuttavia indicare altra missiva alla quale detto avviso di ricevimento avrebbe dovuto riferirsi. In mancanza di una diversa prospettazione fornita dai ricorrenti, non appare opportuno discostarsi dall'orientamento dell'Arbitro (per tutte: Collegio di Bari, decisione n.10463/2022) secondo cui deve ritenersi provata la ricezione della missiva, e la rilevanza probatoria dell'avviso di ricevimento alla stessa imputato dall'Intermediario, ove il destinatario non precisi a quali diversa comunicazione l'avviso di ricevimento prodotto debba riferirsi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il comportamento tenuto dall'Intermediario nella vicenda appare conforme a diritto e la domanda dei ricorrenti relativa alla affermazione di responsabilità dell'Intermediario non è meritevole di accoglimento.

Il mancato accoglimento della domanda in punto di responsabilità dell'Intermediario assorbe la conseguente domanda risarcitoria pure svolta dai ricorrenti, domanda risarcitoria che, tuttavia, appariva, in ogni caso, genericamente formulata e priva di prove a sostegno.

Per le suesposte ragioni, il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE